

**REGOLAMENTO,  
IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4, 5 E 15 DELLO STATUTO,  
PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI  
FONDATORE E SOSTENITORE**

Ultima modifica approvata: Assemblea dei Fondatori del 30/01/2019.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Concorso alla Fondazione

Art. 3 - Fondatori

Art. 4 - Sostenitori

Art. 5 - Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Assemblea dei Fondatori, a norma degli articoli 4, 5 e 15 dello Statuto e stabilisce le norme concernenti il concorso alla Fondazione.
2. Modifiche ed integrazioni sono deliberate dall'Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in conformità a quanto disposto dagli articoli 15 e 20 dello Statuto.

## **Art. 2**

### **Concorso alla Fondazione**

1. Concorrono alla Fondazione:
  - i Fondatori, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto;
  - i Sostenitori, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

## **Art. 3**

### **Fondatori**

1. Può presentare domanda per divenire Fondatore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica od ente anche se privo di personalità giuridica.
2. I Fondatori si suddividono in tre categorie: di diritto, permanenti ed emeriti.
  - 2.1 Rientra fra i fondatori di diritto il Comune di Cremona.
  - 2.2 Sono fondatori permanenti i soggetti che:
    - si impegnano a versare un importo minimo una tantum di euro 60.000,00= quale contributo al patrimonio della Fondazione (il contributo al patrimonio della Fondazione deve essere versato, per almeno un terzo, nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda; la restante parte non versata può essere suddivisa in due quote uguali da versarsi nei due anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno);
    - si impegnano inoltre a versare un importo minimo annuale di euro 40.000,00 a titolo di contributo finanziario alla gestione, per un periodo di almeno tre anni, impegno rinnovabile triennio per triennio (il contributo finanziario annuale deve essere versato nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno).

2.3 Sono fondatori emeriti i soggetti che:

- si impegnano a versare un importo minimo una tantum di euro 10.000,00= quale contributo al patrimonio della Fondazione (il contributo al patrimonio della Fondazione deve essere versato, anche in più soluzioni, entro la fine dell'esercizio nel quale l'istante ha ricevuto la comunicazione di accettazione della domanda);
- si impegnano inoltre a versare un importo minimo annuale di euro 20.000,00 a titolo di contributo finanziario per il sostegno dell'attività della Fondazione, per un periodo di almeno tre anni. Successivamente al primo triennio, l'impegno diviene rinnovabile annualmente (il contributo finanziario annuale deve essere versato nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno).

3. La domanda scritta deve essere inoltrata al Presidente della Fondazione e deve contenere:

- a) se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- b) se persona giuridica od ente privato senza personalità giuridica: denominazione, tipologia giuridica, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante con relativo nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- c) l'indicazione del Fondatore che presenta l'istante;
- d) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia i Regolamenti della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda.

4. I contributi alla Fondazione sono versati a fondo perduto e non sono rimborsabili. I contributi sono di ammontare annuo fisso non frazionabile in base alla data di ammissione o di recesso.

5. La domanda per divenire Fondatore può essere presentata anche da Associazioni di Enti, Imprese o Associazioni di Imprese che, insieme, si impegnino a concorrere al patrimonio e versino il contributo finanziario annuale nei termini previsti dal presente articolo. In tal caso, la domanda deve contenere l'elenco dei partecipanti e, per ciascuno di essi, le indicazioni previste al punto 3 b) e l'impegno a concorrere per la quota stabilita, indicando, specificatamente, per ciascuno, la cifra in conto patrimonio e in conto gestione. A norma dell'articolo 4 - comma 2 - dello Statuto, deve essere indicato l'unico rappresentante nell'ambito dell'Assemblea dei Fondatori. Nel caso in cui uno o più compartecipanti non versino la propria quota per il periodo stabilito di almeno tre anni, gli altri compartecipanti sono obbligati in solido al versamento della quota mancante.

6. La domanda di ammissione è sottoposta dal Presidente all'Assemblea dei Fondatori alla prima seduta utile senza possibilità di appello.

7. Non può esser ammesso come Fondatore chi si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 10) dello Statuto.

8. La comunicazione di attribuzione della qualifica di Fondatore o di diniego della domanda è effettuata dal Presidente nei quindici giorni successivi alla delibera.

9. L'Assemblea dei fondatori, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce l'entità dei contributi sia per la categoria dei fondatori permanenti che dei fondatori benemeriti. Così come potrà altresì valutare di variare l'importo minimo da versare quale contributo al patrimonio della fondazione per le varie categorie di fondatori. Per gli impegni triennali già sottoscritti gli importi rimarranno invariati fino allo scadere del triennio stesso.

## **Art. 4**

### **Sostenitori**

1. Possono diventare Sostenitori della Fondazione tutti i soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, persone fisiche od enti, anche se privi di personalità giuridica.

2. I Sostenitori si suddividono in due categorie:

- Ordinari;
- Promotori.

3. La domanda scritta deve essere inoltrata al Presidente della Fondazione e deve contenere:

- a) se persona fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice fiscale;
- b) se persona giuridica od ente privato senza personalità giuridica: denominazione, tipologia giuridica, sede, codice fiscale, indicazione del legale rappresentante con relativo nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- c) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia i Regolamenti della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda;
- d) impegno a versare un importo, stabilito annualmente dall'Assemblea dei Fondatori, non inferiore a € 2.000,00=, per i Sostenitori Ordinari, non inferiore a = € 5.000,01=, per i Sostenitori Promotori.

4. Nel caso in cui l'Assemblea dei Fondatori non provveda ad indicare un contributo minimo per l'anno successivo si intende confermato il contributo dell'esercizio precedente.

5. I contributi sono versati a fondo perduto e non sono rimborsabili. I contributi sono di ammontare annuo fisso non frazionabile in base alla data di ammissione o di recesso, anche se riguardante il secondo semestre dell'anno.

6. La domanda di ammissione è sottoposta dal Presidente al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile, con possibilità di appello all'Assemblea dei Fondatori, a cui deve essere data comunicazione dei Sostenitori accolti.

7. Non può essere ammesso come Sostenitore chi si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 10) dello Statuto.

8. La comunicazione di attribuzione della qualifica di Sostenitore o di diniego della domanda è effettuata dal Presidente nei quindici giorni successivi alla delibera. Il versamento del contributo annuale stabilito deve essere effettuato dal Sostenitore nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda.

9. La qualifica di Sostenitore è annuale. Per il Sostenitore la cui domanda è stata accolta, la qualifica si rinnova automaticamente con il versamento del contributo annuale stabilito dall'Assemblea dei Fondatori, che dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio dell'anno interessato al rinnovo, preceduto da comunicazione di rinnovo (che dovrà contenere quanto indicato al comma 3) del presente articolo, nel caso in cui fossero intervenute variazioni rispetto all'anno precedente).

10. Il sostenitore persona fisica può rappresentare in assemblea anche un altro sostenitore persona giuridica a condizione che ne sia il rappresentante legale o membro degli organi direttivi.

## **Art. 5**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori.